

Comunicazione n. DI/98046829 del 5-6-1998

inviata alla banca ...

Oggetto: Quesito in materia di applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del d.lgs. n. 415/96

Si fa riferimento alla nota del ... con cui codesta Società ha richiesto se sussistano limiti alla possibilità, prevista nell'art. 17, u.c., del d.lgs. n. 415/96, di agire in nome proprio e per conto del cliente nella prestazione dei servizi d'investimento e, nel caso, quali siano le modalità da seguire per dare attuazione alla norma.

Codesta Banca ha poi domandato se "l'attività in nome proprio e per conto del cliente, e pertanto l'omessa indicazione nominativa del medesimo, comporti per la banca o per l'impresa d'investimento particolari modificazioni alle norme per la prestazione dei singoli servizi di cui al Titolo III del reg. Consob n. 10943/97 #¹".

In particolare, codesta Banca ha richiesto se divenga o meno necessaria l'utilizzazione di codici virtuali per l'identificazione dei clienti, codici previsti dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 8850/94 #² riferito alla trasmissione di ordini cumulativi nell'ambito della prestazione del servizio di gestione patrimoniale, tenendo conto che il reg. Consob n. 10943/97 non contiene più tale previsione.

In proposito, si osserva che l'art. 17, ultimo comma, del d.lgs. n. 415/96 (confermato dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, c.d. Testo Unico della Finanza), nel consentire agli intermediari di agire in nome proprio e per conto di terzi nella prestazione dei servizi d'investimento, li obbliga ad ottenere preventivamente dal cliente un'autorizzazione scritta.

Una volta ottenuta dal cliente l'autorizzazione, quindi, l'intermediario non sarà tenuto a comunicare a terzi il nome del cliente o un suo codice identificativo.

L'art. 32 del reg. Consob n. 10943/97 prevede che vengano registrati in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di registrazione, gli ordini ricevuti dagli investitori e, nell'ambito del servizio di gestione, impartiti per conto degli investitori. Devono poi essere registrate, sempre in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.

Si precisa che l'intermediario dovrà assicurare, attraverso opportune procedure interne (ad esempio, attribuendo preventivamente agli ordini da trasmettere sul mercato un numero progressivo), l'esatto raccordo tra l'ordine ricevuto dal cliente (o dalle strutture aziendali interne), l'ordine trasmesso sul mercato e l'operazione eseguita con la controparte. Deve così essere resa possibile la ricostruzione dell'intero percorso dell'ordine, dal suo rilascio da parte del cliente, o della struttura interna, alla sua esecuzione con la controparte.

Le procedure di registrazione garantiranno così, sia alla funzione di controllo interno che alle autorità di vigilanza, la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi di correttezza (quali, ad esempio, la corretta attribuzione degli eseguiti ai clienti, il rispetto della priorità

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

² La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 19.12.1994*, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 6.9.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1995, pag. 41*.

nell'esecuzione degli ordini - art. 9, comma 1, del reg. n. 10943/97; la tempestività dell'esecuzione - art. 3, comma 1, lett. d); l'applicazione del prezzo effettivamente pagato dall'intermediario - art. 9, comma 6).

Ciò detto, si chiarisce che l'articolo 17, ultimo comma, del d.lgs n.415/96 non comporta alcuna modificazione alle norme per la prestazione dei singoli servizi d'investimento di cui al Titolo III del reg. Consob n. 10943/97. Si conferma, peraltro, che l'art. 29, comma 3, del reg. Consob 8850/94 è stato abrogato con l'entrata in vigore del citato regolamento n. 10943/97.

p. IL PRESIDENTE
Marco Onado